

## AVVISO

**per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del DPCM 09/11/2018 recante "Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> anno 2018, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119" pari a complessivi € 432.300,00, da destinarsi all'istituzione di nuovi Centri anti violenza e nuove Case rifugio.**

### 1. DESTINATARI

**1.1** Il presente avviso pubblico è rivolto agli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi, per la presentazione di programmi anti violenza.

### 2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

**2.1** Per gli interventi "destinati all'istituzione di nuovi Centri Antiviolenza e nuove Case Rifugio, le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 432.300,00.

### 3. OBIETTIVO

**3.1** I contributi verranno concessi per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi attraverso una programmazione anti violenza condivisa che veda coinvolti soggetti pubblici e privati.

### 4. SOGGETTI PROPONENTI

**4.1** I programmi da presentare per la partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere adottati e presentati da:

- a) Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza che hanno avuto esito positivo alla richiesta di iscrizione al 30/06/2019 all'elenco regionale dei centri anti violenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale aventi i requisiti di cui all'intesa 24/11/2014 e risultino operativi da almeno 6 mesi al 31/12/2018.
- b) Le Province purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento.

**4.2** Nel caso sia la Provincia/Città Metropolitana il soggetto proponente sarà necessariamente anche il soggetto attuatore del Programma anti violenza.

### 5. SOGGETTI ATTUATORI

**5.1** I soggetti attuatori sono i soggetti ai quali la Regione erogherà le risorse per l'attuazione del programma e ne sono i responsabili della gestione nei confronti della stessa.

**5.2** I soggetti attuatori, che dovranno essere indicati nel programma anti violenza presentato, potranno essere:

- a) la Società della Salute, laddove costituita;
- b) il Comune ovvero l'Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila per la violenza di genere;
- c) la Provincia/Città Metropolitana nel caso di cui al punto 4.2.

### 6. SOGGETTI PARTNER

**6.1** Sono soggetti partner obbligatori i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti nell'ambito territoriale zonale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a).

**6.2** Nel caso in cui nell'Ambito territoriale zonale siano operativi più Centri Antiviolenza di cui al punto 4.1 lettera a), il programma potrà prevedere forme di partenariato fra gli stessi.

## **7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI AZIONE AMMESSE**

**7.1** Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

- Apertura di nuove Case Rifugio;
- Apertura di nuovi sportelli di Centri Antiviolenza esistenti di cui al punto 4.1 lettera a) in Comuni non sedi di Centri Antiviolenza e/o loro articolazioni territoriali.

## **8. RIPARTIZIONE RISORSE**

**8.1** L'importo complessivo delle risorse verrà ripartito per Ambito territoriale zonale secondo la percentuale prevista per la ripartizione del fondo sociale regionale come reso a titolo indicativo nell'allegato C.

**8.2** La quota assegnata a ciascun Ambito territoriale zonale su cui operano i Centri Antiviolenza esistenti costituisce il massimo del finanziamento del programma.

**8.3** Il finanziamento può essere incrementato qualora al programma aderiscano con le stesse modalità ed impegni, altri Ambiti territoriali Zonali oltre a quella di riferimento. In tal caso il finanziamento viene incrementato della quota prevista per ciascun Ambito territoriale zonale che aderisce al programma.

**8.4** Ogni ambito territoriale zonale può partecipare ad un solo programma.

## **9. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

**9.1** Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute nell'anno 2020 per le nuove strutture:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;  
Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione ordinaria, mobili, ecc.);  
Spese di gestione (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);  
Spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ecc.)

**9.2** Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto di lavoro dipendente di qualsiasi tipologia anche a carattere occasionale o tempo determinato, incarichi conferiti a qualsiasi titolo e comunque qualsiasi prestazione lavorativa prestata da un dipendente pubblico);
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- spese non direttamente e chiaramente riconducibili al progetto;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata e documentata.

**9.3** Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo e dovranno riferirsi a spese sostenute nell'anno 2020.

**9.4** L'erogazione delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- nell'annualità 2020 verrà erogato un acconto pari al 80% del contributo a seguito presentazione e approvazione della Regione Toscana da parte dei soggetti proponenti dei programmi antiviolenza secondo i termini e le modalità di cui al punto 11 del presente Avviso;
- il saldo del contributo potrà essere effettuato a seguito della presentazione delle schede di realizzazione delle attività e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31/12/2020.

## 10. MONITORAGGIO

**10.1** I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno garantire il monitoraggio semestrale, oltre che dell'impiego delle risorse, anche quello degli interventi, secondo schede di rilevazione messe a disposizione dalla Regione Toscana anche alla luce delle richieste che saranno definite dal DPO, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 del DPCM 09/11/2018 "Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> 2015-2016, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119".

## 11. DOMANDA

**11.1** I soggetti proponenti dovranno presentare, **pena inammissibilità**, i programmi anti violenza secondo apposita modulistica di cui all'allegato B **entro il 21 ottobre 2019** inviandoli esclusivamente per via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- [protocollo interoperabile \(InterPRO\)](#);
- oppure, nel caso che non utilizzino il protocollo interoperabile, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).

**11.2** Il campo oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:

**"Domanda contributo programma anti violenza di cui alla D.G.R. n. 1021/2019"**

**11.3** La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 4.
- presentata dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.1;
- non è sottoscritta dal legale rappresentante ove esplicitamente richiesto;
- viene presentata in modo difforme dalle indicazioni di cui al punto 11.1

## 12. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

**12.1** Le spese, oltre a quanto indicato ai punti 5 e 9 dovranno essere rendicontate secondo le modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.

**12.2** Qualora la documentazione presentata, risulti non completa, difforme alle indicazioni fornite o non atta a garantire il riscontro certo sull'effettività e regolarità della spesa, l'amministrazione regionale procederà a richiedere specifica integrazione, una sola volta, stabilendo termini inderogabili entro i quali dovrà essere data risposta.

**12.3** La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

## 13. REVOCA DEI CONTRIBUTI

**13.1** I contributi erogati saranno revocati totalmente:

- qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana;
- mancata preventiva comunicazione di eventuale variazione di programma.
- qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 10.

**13.2** I contributi saranno revocati parzialmente:

- per minori spese sostenute anche ai sensi di quanto indicato al punto 12.